

## QUESITO N. 1

In relazione alla partecipazione alla P.A. 5/2019 si pone il seguente quesito:

“Si chiede se è possibile poter usufruire dell’Istituto della “cooptazione” ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010 preordinato a consentire che imprese minori (cooptate) siano associate ad imprese maggiori (cooptanti) e che, in questo modo, le prime maturino capacità tecniche diverse rispetto a quelle già possedute mirate all’ottenimento di certificati di esecuzione lavori utili per qualificarsi all’esecuzione di ll.pp. , facendo comunque salvo l’interesse della stazione appaltante attraverso l’imposizione della qualificazione dell’intero valore dell’appalto alle seconde, e cioè le imprese che associano.

Nello specifico impresa maggiore che possiede la categoria prevalente OG1 e la categoria secondaria OS3 che coopta impresa minore senza alcuna qualificazione manifestando in sede di offerta, l’intenzione di cedere una quota di esecuzione della prestazione non maggiore del 20% dell’importo dei lavori e di procedere, in caso di aggiudicazione, alla costituzione di un’associazione di imprese per cooptazione.

## RISPOSTA

Facendo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti pervenuta a mezzo pec in data 14 febbraio 2019, si riporta quanto previsto dall’art. 92 comma 5 del D.P.R.

n. 207/2010 che prevede quanto segue : “Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori ad essa affidati”.

Pertanto, in virtù della disposizione succitata, l’impresa cooptata non può eseguire alcuna lavorazione dell’appalto in oggetto perché non qualificata né per le

categorie del bando, né per altre categorie.